

L.R. 6 aprile 1989, n. 29 ([1]).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2, recante: "Norme in materia di Consorzi di sviluppo industriale in Abruzzo" ([2]).

Indice

Art. 1

Art. 2

Art. 3

[Art. 1

L'art. 2 della L.R. 4 gennaio 1985, n. 2 è sostituito dal seguente:

"Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle previste dal richiamato Testo Unico sul Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64.

Ai medesimi Enti è altresì consentito, nei limiti e con le modalità fissate dalla presente legge, provvedere:

1) all'assegnazione di aree comprese nei propri P.R.T. ad aziende che esercitano l'attività artigianale e del commercio all'ingrosso. Nel caso di insediamenti artigianali è richiesta l'intesa preventiva con il Comune territorialmente interessato;

2) alla gestione delle aree artigianali individuate dagli strumenti urbanistici dei Comuni previa necessaria intesa (o convenzione) con gli stessi.

Ai Consorzi fra operatori commerciali ed artigiani è riconosciuta priorità nell'assegnazione delle aree e fra questi, sono preferiti quelli di cui agli artt. 6 e 17 della legge n. 240/1981.

I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, sono strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali indicati negli articoli seguenti."

Art. 2

Dopo l'art. 2 della L.R. 4 gennaio 1985, n. 2 vengono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 2 bis

Per la gestione delle aree di cui al punto 2 del secondo comma dell'articolo precedente, i Consorzi usufruiscono delle provvidenze di cui alle norme contenute al Tit. VI della L.R. 26 novembre 1986, n. 70 e al Tit. III della L.R. 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle modalità fissate dalle medesime normative.

Art. 2 ter

È fatto divieto agli assegnatari di alienare il terreno assegnato.

I Consorzi rientrano in possesso dei lotti, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora trascorso un anno dalla presa di possesso questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti, ovvero trascorsi tre anni non siano entrati in funzione."

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

(<>)[(1)] Pubblicata nel BURA 26 aprile 1989, n. 17.

(<>)[(2)] L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1994 (Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale).